

**Piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate e delle partecipazioni societarie**

(Articolo 1, commi 611 e ss., L. 190/2014)

INDICE

1. Premessa
2. Piano operativo. Rendicontazione. Pubblicazione
3. Operazioni
4. Finalità istituzionali
5. Le partecipazioni societarie dell'ente
6. Piano operativo di razionalizzazione

1. PREMESSA

L'art. 1, comma 611, della L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

I criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" sono i seguenti:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. PIANO OPERATIVO. RENDICONTAZIONE. PUBBLICAZIONE

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013).

3. OPERAZIONI

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità 2015 precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. FINALITÀ ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ENTE

Il Comune di Pettenasco partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Acqua Novara VCO S.p.A con una quota del 0,289%;
2. Medio Novarese Ambiente S.p.A con una quota di partecipazione indiretta dell'1%;
3. Distretto Turistico dei Laghi Srl con una quota del 0,24%;

6. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. Acqua Novara VCO S.p.A.

ANALISI TECNICA

CRITERI

- a) eliminazione di società non indispensabili,
- b) eliminazione delle società con oggetto analogo o simile,
- c) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori,
- d) soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti,
- e) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali,
- g) riorganizzazioni della struttura aziendale,
- f) vendita delle quote societarie o, in alternativa, il recesso dalle società non indispensabili.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La Società svolge il ruolo di gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale - Verbano, Cusio, Ossola, Pianura Novarese.

Vista la relazione tecnica, non sussistono i presupposti per l'adozione di misure di razionalizzazione stante l'obbligo di legge che impone un gestore unico per il servizio idrico.

2. Medio Novarese Ambiente S.p.A

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La Società si occupa di gestione dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani nell'ambito della provincia di Novara.

La Società è a totale partecipazione del Consorzio Gestione rifiuti Medio Novarese a cui il Comune di Pettenasco partecipa per una quota pari all'1%.

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Stante l'obbligo di legge che impone la gestione obbligatoria del servizio in oggetto attraverso la forma giuridica del Consorzio ex art. 31 del D. Lgs. 267/2000, non sussistono i presupposti per l'adozione di misure di razionalizzazione.

3. Distretto Turistico dei Due laghi Scrl

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La Società Consortile ha per oggetto la promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento. Il Comune di Pettenasco partecipa per una quota pari allo 0,24%.

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, art. 1, della L. 190/2014 per individuare le partecipazioni da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”*.

Considerato che il Comune di Pettenasco è qualificato come *“Comune Turistico”*, non sussistono i presupposti per l'adozione delle misure di razionalizzazione della Società in oggetto, in quanto la partecipazione è confacente al raggiungimento delle finalità di carattere turistico.

RELAZIONE TECNICA

Le partecipazioni del Comune

Il Comune partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Acqua Novara VCO SpA

Codice fiscale/partita Iva	20780000037
Forma giuridica	Società per azioni
Indirizzo	Via Triggiani n. 9 - 28100 NOVARA
Telefono	0321.413111
PEC	segreteria@pec.acquanovaravco.eu
Percentuale di partecipazione	0,022%
Rappresentante nominato dal Comune	[x] NO

Anno	Utile	Perdita
2011	€ 857.066,00	€ 0,00
2012	€ 2.363.706,00	€ 0,00
2013	€ 1.739.715,00	€ 0,00

La Società svolge il ruolo di gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale - Verbano, Cusio, Ossola, Pianura Novarese.

Va rilevato che l'art. 1, comma 615, della legge n. 190/2014 ha ribadito il principio di unicità delle gestioni per ciascun ambito territoriale ottimale, prevedendo che l'affidamento diretto possa avvenire a favore di società interamente pubbliche in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione "in house", comunque partecipate dagli Enti Locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

L'affidamento della gestione territoriale del servizio idrico integrato da parte del Comune alla società Acqua Novara VCO è avvenuto nel rispetto delle norme vigenti ed in forza di deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Medio Novarese Ambiente SpA

Codice fiscale/partita Iva	01958900035
Forma giuridica	Società per azioni

Indirizzo	Via Loreto, 19 28021 Borgomanero (NO)
Telefono	0321 907945
PEC	medionovarese@pec-mail.it
Percentuale di partecipazione indiretta	1%
Rappresentante nominato dal Comune	[x] NO

Anno	Utile	Perdita
2010	€ 193.351,00	€ 0,00
2011	€ 13.640,00	€ 0,00
2012	€ 203.810,00	€ 0,00

Il comune possiede una quota di partecipazione indiretta pari allo 1% della Società Medio Novarese Ambiente SpA, a sua volta totalmente partecipata dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese di cui il Comune possiede una quota di partecipazione diretta pari all' 1% .

La Società si occupa di gestione dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani nell'ambito della provincia di Novara.

La L.R. 24/2002 sancisce l'organizzazione del sistema integrato dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale, in forma associata.

I comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi di gestione dei rifiuti urbani attraverso consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

La L.R. 24/2002 prevede la cooperazione obbligatoria dei Consorzi di bacino appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale, i quali sono tenuti ad adottare apposita convenzione, costituendo l'Associazione di ambito.

Pertanto tra il Consorzio di Bacino Basso Novarese, il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, il Comune di Borgomanero e il Comune di Novara è stata stipulata ai sensi della predetta legge regionale la convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di governo d'ambito dei servizi relativi ai rifiuti urbani, istituendo l'Associazione di Ambito Territoriale Ottimale dei Rifiuti del Novarese siglabile "ATO Rifiuti Novarese".

3. Distretto Turistico dei Laghi Srl

Codice fiscale/partita Iva	01648650032
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Indirizzo	C.so Italia, 18 28838 Stresa (VB)
Telefono	0323 30416
PEC	infoturismo@distrettolaghi.it

Percentuale di partecipazione indiretta	0,24%
Rappresentante nominato dal Comune	☒ NO

Anno	Utile	Perdita
2010	€ 2.773,00	€ 0,00
2011	€ 1.065,00	€ 0,00
2012	€ 4.2013,00	€ 0,00

La Società Consortile a Responsabilità Limitata è stata costituita con Atto pubblico a rogito notaio Dr. Enrico Troisi del 15/11/1997 Rep. n. 11120 Raccolta 3493 iscritta al Registro delle Imprese al n. 01648650032; durata della Società fino al 31/12/2050.

La Società Consortile “ha per oggetto la promozione dell’interesse economico-commerciale collettivo nell’ambito turistico di riferimento”. (art. 3 dello Statuto).

La Società, pertanto, è stata costituita nel 1997 ed opera senza fini di lucro nell’ambito delle funzioni indicate nell’art. 10 della L.R. 75/96 svolgendo attività strumentale ai soci pubblici ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Elisabetta Ferrara